

# COMUNE DI BARI SARDO

Provincia di Nuoro

UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale N. 7/2020 del 22/05/2020

**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Vertenza Comune di Bari Sardo / Approvazione atto transattivo della controversia”**

## IL REVISORE DEI CONTI

**Ricevuta** ed esaminata la proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto “Vertenza Comune di Bari Sardo / . Approvazione atto transattivo della controversia”, unitamente al parere del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**Rilevato** che nell’ambito dei controlli attribuiti all’organo di revisione dall’art. 239 del TUEL rientra la predisposizione di pareri nelle materie ivi indicate tra le quali le proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e le transazioni;

**Rilevato** altresì che, nell’ambito del sistema dei controlli sulla gestione dell’Ente e sul corretto impiego delle risorse finanziarie, i pareri espressi dall’organo di revisione hanno la funzione di supportare il Consiglio nell’assunzione di decisioni informate, essendo i pareri stessi funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio Comunale.

**Ritenuto**, quindi, che la richiesta di parere sulle proposte di transazione da approvarsi da parte della Giunta Comunale, non rientra tra i pareri obbligatori che l’Organo di Revisione è tenuto a rilasciare ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L., così come confermato da svariate deliberazioni della Corte dei Conti (n. 345/2013 – Piemonte; n. 5/2014 – Liguria; n. 88/2014 - Puglia), le quali hanno circoscritto l’ambito nel quale l’organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri alle sole transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio Comunale;

**Dato atto** che la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 129 del 12 settembre 2017, in modo innovativo rispetto a precedenti orientamenti, ha affermato *l’opportunità, da parte dell’ente pubblico, di chiedere un parere all’Organo di revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio, ove le stesse sono di particolare*

*rilievo, o relative a controversie di notevole entità, ribadendo che in detti casi, qualora non siano state previamente ampliate in via regolamentare le funzioni dei revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 6 del tuel (ampliamento che è rimesso alla discrezionale potestà dell'ente locale, ma che sarebbe utile) non vi è l'obbligo da parte dell'Organo di controllo interno di rendere il parere;*

**Ritenendo che** la transazione di cui trattasi non rientri nella casistica di “*particolare rilievo o di notevole entità*” di cui alla pronuncia dei giudici contabili sopra citata, rimanda alla valutazione giuridica da richiedere al Legale incaricato dall'Ente, della quale non si fa menzione nella proposta di delibera in oggetto e, facendo proprie le considerazioni della Stessa Corte dei Conti nella sopra citata deliberazione, rammenta che nel ricorso a tale strumento *occorre la massima prudenza da parte dell'ente, nonché una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso.*

Il Revisore dei Conti  
Dott.ssa *Simonetta Sirca*  
*Simonetta Sirca*